

Presentiamo la versione finale del gruppo di lavoro Regionale sulla bozza del nuovo Codice Deontologico cui, per il Collegio IPASVI di Como hanno partecipato le colleghe, Dott.ssa Donatella Pontiggia e Dott.ssa Paola Zappa che ringraziamo per il loro contributo e disponibilità.

Si tratta di un documento ricco e interessante che contribuisce alla diffusione- comprensione di quello che, nel 2009, potrebbe essere il nuovo Codice Deontologico dell'Infermiere.

8

Per contribuire ulteriormente alla sua diffusione/conoscenza abbiamo deciso di costituire anche un gruppo a livello provinciale chiedendo, come Consiglio Direttivo, la partecipazione ai seguenti colleghi:

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ✓ Brenna Matteo | ✓ Colombo Giovanna | ✓ Della Francesca Bruno | ✓ Molteni Sonia |
| ✓ Tangredi Sandro | ✓ Toscano Antonia | ✓ Tosesti Anna | ✓ Verga Pierluigia |

Buona lettura

COLLEGI IPASVI DELLA LOMBARDIA

GRUPPO REVISIONE CODICE DEONTOLOGICO DOCUMENTO FINALE 6 GIUGNO 2008

Il codice deontologico della professione infermieristica italiana è stato adottato per la prima volta nel 1960. Alla revisione del 1977 è succeduta la stesura del 1999 rivista con l'attuale versione che entrerà in vigore nel 2009.

Il codice deontologico degli infermieri italiani è alla base della professione infermieristica e ne guida l'agire. Esso è il risultato del dibattito culturale in merito ai valori professionali degli infermieri italiani e rappresenta un riferimento fondamentale che orienta l'attività infermieristica così da risultare non solo tecnicamente avanzata, ma anche responsabile, consapevole, etica.

IL PRESENTE DOCUMENTO È COSTITUITO DAI SEGUENTI ELEMENTI:

- preambolo nel quale viene dichiarata la mission, i principi e i valori della professione infermieristica
- gli articoli, suddivisi in capi, nei quali vengono definite le norme di comportamento;
- un glossario;
- gli allegati riportanti alcuni elementi esplicativi riferiti a specifici articoli ed utili all'agire quotidiano.

Preambolo

L'infermiere è responsabile dell'assistenza infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa.

Le principali responsabilità dell'infermiere sono: la promozione della salute, la prevenzione della malattia, l'assistenza e la cura delle persone e delle loro famiglie, il sollievo dalla sofferenza, la riabilita-

zione dei malati cronici e dei disabili.

L'uomo è l'elemento centrale dell'assistenza infermieristica; scopo dell'assistenza infermieristica è sia la risposta dei bisogni di assistenza infermieristica sia la partecipazione alla risposta dei bisogni di salute. Per questo l'infermiere persegue il benessere della persona, la aiuta ad esprimere i propri bisogni, i propri valori e a potenziare le proprie risorse fisiche, affettive e sociali, anche quando le terapie non bastano o non sono più efficaci.

L'infermiere si impegna ad acquisire le competenze allo scopo di agire per il bene della persona considerando valore imprescindibile la necessità di formazione e di ricerca scientifica.

L'infermiere riconosce che la richiesta di assistenza infermieristica nasce dalla libera scelta della persona di beneficiarne e che ogni individuo ha esigenze in relazione ai propri valori e alle proprie convinzioni personali. Per questo si impegna a promuovere e garantire la tutela della vita umana e della sua dignità, in tutte le fasi dell'esistenza, a rispettare e valorizzare la pluralità di culture, ideologie, religioni e convinzioni. L'infermiere considera come bene fondamentale e irrinunciabile la salute; rispetta la concezione di salute dell'assistito e contribuisce affinché possa emergere il suo diritto a compiere scelte libere ed informate.

Nella risposta ai bisogni di assistenza infermieristica l'infermiere tiene conto dell'equa distribuzione delle migliori risorse disponibili, promuove la collaborazione e la cooperazione multidisciplinare, al fine di far raggiungere alla persona assistita la massima autonomia e il miglior risultato di salute possibili.



PREMESSA

ARTICOLO 1 L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.	ARTICOLO 1 L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica.	
ARTICOLO 2 L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.	ARTICOLO 2 L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.	
ARTICOLO 3 La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.	ARTICOLO 3 <i>La responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.</i>	
PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE		
ARTICOLO 4 L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile anche quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.	ARTICOLO 4 L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile anche quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.	
ARTICOLO 5 Il rispetto dei principi etici e dei diritti fondamentali dell'uomo è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.	ARTICOLO 5 <i>L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con assistenza di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa.</i>	Spostato all'articolo 10
ARTICOLO 6 L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione.	ARTICOLO 6 <i>L'infermiere presta assistenza secondo equità e giustizia; tiene conto dei valori etici, religiosi e culturali, dell'etnia, del genere e delle condizioni sociali della persona.</i>	Vedi nota 1
ARTICOLO 7 L'infermiere presta assistenza secondo equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché dell'etnia, del genere e delle condizioni sociali della persona.	ARTICOLO 7 L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. L'infermiere, qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale dell' obiezione di coscienza , facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito.	Vedi nota 1. Fornire la definizione di "obiezione di coscienza" nel glossario allegato e i casi previsti dalle norme in vigore per il personale sanitario.
ARTICOLO 8 L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. L'infermiere, qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale dell'obiezione di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita dell'assistito.	ARTICOLO 8 <i>L'infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza, perizia e diligenza anche al fine di non nuocere all'assistito e garantirne la sicurezza.</i>	Vedi nota 1
ARTICOLO 9 L'infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza anche al fine di non nuocere.	ARTICOLO 9 L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.	
ARTICOLO 10 L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.	ARTICOLO 10 Il rispetto dei principi etici e dei diritti fondamentali dell'uomo è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica.	



FEDERAZIONE IPASVI	COLLEGI LOMBARDI (In blu il testo modificato)	NOTE
L'INFERMIERE E LA PRATICA CLINICA		
ARTICOLO 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta e svolge attività di formazione, promuove ed attiva la ricerca e cura la diffusione dei risultati.	ARTICOLO 11 L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta e svolge attività di formazione, promuove ed attiva la ricerca e cura la diffusione dei risultati.	
ARTICOLO 12 L'infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.	ARTICOLO 12 L'infermiere si attiva per avere formazione e/o supervisione per procedure nuove o sulle quali non ha esperienza.	Vedi nota 1
ARTICOLO 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.	ARTICOLO 13 L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.	Vedi nota 1
ARTICOLO 14 L'infermiere riconosce che l'interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per rispondere ai problemi dell'assistito.	ARTICOLO 14 L'infermiere promuove l'interazione fra professionisti e l'integrazione interprofessionale quali modalità fondamentali per rispondere ai problemi dell'assistito.	
ARTICOLO 15 L'infermiere riconosce il valore della sperimentazione clinica e assistenziale per l'evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull'assistito. L'infermiere si astiene dal partecipare a sperimentazioni nelle quali l'interesse del singolo sia subordinato all'interesse della società.	ARTICOLO 15 L'infermiere riconosce il valore della sperimentazione clinica e assistenziale per l'evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull'assistito. L'infermiere si astiene dal partecipare a sperimentazioni nelle quali l'interesse del singolo sia subordinato all'interesse della società.	
ARTICOLO 16 L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all'approfondimento della riflessione bioetica.	ARTICOLO 16 L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all'approfondimento della riflessione bioetica.	Vedi nota 1 e nota 2.
ARTICOLO 17 L'infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.	ARTICOLO 17 L'infermiere, nell'agire professionale, è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di persone assistite, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.	
ARTICOLO 18 L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria; in caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.	ARTICOLO 18 L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria; in caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.	
	ARTICOLO 19 (GIÀ ARTICOLO 31) L'infermiere concorre alla sperimentazione clinico-assistenziale conoscendone il protocollo, anche per valutare le implicazioni per l'assistenza e per l'assistito.	Fornire la definizione di "sperimentazione clinico-assistenziale" e di "protocollo" nel glossario allegato
L'INFERMIERE E LA PERSONA		
ARTICOLO 19 L'infermiere, attraverso l'informazione e l'educazione, promuove stili di vita sani e la diffusione del valore e della cultura della salute; a tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.	ARTICOLO 20 L'infermiere, attraverso l'informazione e l'educazione, promuove stili di vita sani e la diffusione del valore e della cultura della salute; a tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.	



ARTICOLO 20

L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell'esprimere le proprie scelte.

ARTICOLO 21

L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di assistenza, tenendo conto della dimensione interculturale.

ARTICOLO 22

L'infermiere conosce il progetto diagnostico terapeutico per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e sulla relazione con l'assistito.

ARTICOLO 23

L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l'assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

ARTICOLO 24

L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

ARTICOLO 25

L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà della persona di non essere informata, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.

ARTICOLO 26

L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all'assistenza.

ARTICOLO 27

L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.

ARTICOLO 28

L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta della reciproca fiducia con l'assistito.

ARTICOLO 29

L'infermiere promuove le migliori condizioni possibili di sicurezza dell'assistito e dei familiari, concorrendo allo sviluppo della cultura dell'imparare dall'errore e partecipando alle iniziative per la gestione del rischio clinico.

ARTICOLO 21

L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell'esprimere le proprie scelte.

ARTICOLO 22

L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di assistenza, tenendo conto della dimensione interculturale.

ARTICOLO 23

L'infermiere conosce il progetto diagnostico terapeutico per le influenze che questo comporta per il piano di assistenza infermieristica e sulla relazione con l'assistito.

ARTICOLO 24

L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l'assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

ARTICOLO 25

L'infermiere adegua la sua comunicazione alla capacità di comprendere dell'assistito, lo aiuta e lo sostiene nelle scelte e fornisce informazioni relative all'assistenza infermieristica.

ARTICOLO 26

L'infermiere si assicura che la persona riceva le informazioni sufficienti sulle quali basare il proprio consenso all'assistenza e ai trattamenti ad essa correlati.

ARTICOLO 27

L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà della persona di non essere informata, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.

ARTICOLO 28

L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nella comunicazione dei dati, si limita a ciò che è attinente all'assistenza.

ARTICOLO 29

L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.

ARTICOLO 30

L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta della reciproca fiducia con l'assistito.

ARTICOLO 31

L'infermiere promuove le migliori condizioni possibili di sicurezza dell'assistito e dei familiari, partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico e concorre allo sviluppo della cultura dell'imparare dall'errore.

Articolo aggiunto; riportato integralmente dal Codice deontologico dell'ICN, 2005

Fornire la definizione di "comunicazione dei dati" nel glossario allegato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati)



FEDERAZIONE IPASVI	COLLEGI LOMBARDI (In blu il testo modificato)	NOTE
<p>ARTICOLO 30 L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, motivato da prescrizione terapeutica o da documentate valutazioni assistenziali</p> <p>ARTICOLO 31 L'infermiere concorre alla sperimentazione clinico - assistenziale conoscendone il protocollo, anche per valutare le implicazioni per l'assistenza e per l'assistito.</p>	<p>ARTICOLO 32 L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, motivato da prescrizione terapeutica o da documentate valutazioni assistenziali.</p>	<p>Vedi nota 1</p> <p>Diventa articolo 19, non modificato, ma inserito nel capo "L'infermiere e la pratica clinica"</p>
<p>ARTICOLO 32 L'infermiere si adopera affinché l'opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche e sperimentali sia presa in considerazione, tenuto conto dell'età del minore e del suo grado di maturità.</p> <p>ARTICOLO 33 L'infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.</p>	<p>ARTICOLO 33 L'infermiere si adopera affinché l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, terapeutiche e sperimentali sia presa in considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.</p> <p>ARTICOLO 34 L'infermiere promuove la tutela delle persone che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione; condivide con la società la responsabilità dell'avvio e del sostegno delle iniziative che permettono di soddisfare i bisogni sociali e sanitari della popolazione, in particolare dei gruppi più vulnerabili.</p>	<p>Articolo tratto dal Codice deontologico dell'ICN, 2005, punto 1</p>
<p>ARTICOLO 34 L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerlo segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.</p> <p>ARTICOLO 35 L'infermiere si attiva per alleviare la sofferenza, adoperandosi affinché l'assistito riceva tutti i trattamenti necessari.</p> <p>ARTICOLO 36 L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.</p> <p>ARTICOLO 37 L'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.</p> <p>ARTICOLO 38 L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.</p> <p>ARTICOLO 39 L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.</p> <p>ARTICOLO 40 L'infermiere non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito.</p> <p>ARTICOLO 41 L'infermiere favorisce l'informazione e l'educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.</p>	<p>ARTICOLO 35 L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerlo segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.</p> <p>ARTICOLO 36 L'infermiere si attiva per alleviare la sofferenza, adoperandosi affinché l'assistito riceva tutti i trattamenti necessari.</p> <p>ARTICOLO 37 L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita; riconosce l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.</p> <p>ARTICOLO 38 L'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica.</p> <p>ARTICOLO 39 L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato.</p> <p>ARTICOLO 40 L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell'assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.</p> <p>ARTICOLO 41 L'infermiere non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito.</p> <p>ARTICOLO 42 L'infermiere favorisce l'informazione e l'educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.</p>	<p>Vedi nota 1</p> <p>Vedi nota 1</p> <p>Vedi nota 1</p>



L'INFERMIERE E I COLLEGI DI LAVORO**ARTICOLO 42**

L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.

ARTICOLO 43

L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

ARTICOLO 44

L'infermiere segnala al proprio organismo di rappresentanza professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia.

ARTICOLO 45

L'infermiere tutela il decoro proprio e della professione ed esercita l'attività con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.

ARTICOLO 46

L'infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari e nella divulgazione delle informazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio organismo di rappresentanza professionale.

ARTICOLO 43

L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.

ARTICOLO 44

L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

ARTICOLO 45

L'infermiere segnala al proprio organismo di rappresentanza professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alle norme contenute nel presente codice deontologico.

ARTICOLO 46

L'infermiere tutela il **decoro** proprio e della professione ed esercita l'attività con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.

ARTICOLO 47

L'infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari e nella divulgazione delle informazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio organismo di rappresentanza professionale.

Fornire la definizione di "decoro" nel glossario allegato.

L'INFERMIERE E I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI**ARTICOLO 47**

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.

ARTICOLO 48

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.

ARTICOLO 49

L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere, qualora vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o sia pregiudicato il suo prioritario mandato professionale, si oppone alla compensazione specificandone le ragioni, pur impegnandosi per il superamento delle carenze o dei disservizi.

ARTICOLO 50

L'infermiere, a tutela della salute delle persone, segnala al proprio organismo di rappresentanza professionale le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo della professione infermieristica.

ARTICOLO 51

L'infermiere segnala al proprio organismo di rappresentanza professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

ARTICOLO 48

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.

ARTICOLO 49

L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce l'assistito.

ARTICOLO 50

L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere, qualora vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o sia pregiudicato il suo prioritario mandato professionale, si oppone alla compensazione specificandone le ragioni.

ARTICOLO 51

L'infermiere segnala al proprio organismo di rappresentanza professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

ARTICOLO 52

L'infermiere, a tutela della salute delle persone, segnala al proprio organismo di rappresentanza professionale l'esercizio abusivo della professione infermieristica.

Vedi nota 1

Era articolo 51

Era articolo 50

LEGENDA

Nota 1: per questo articolo il gruppo suggerisce di procedere ad una o più esemplificazioni riferite alla quotidianità assistenziale nei documenti allegati.
Nota 2: si suggerisce di esemplificare in quali sedi l'infermiere può ricevere adeguata consulenza etica.

